



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

IL quadro legislativo in materia di certificazione energetica degli
edifici e l'attestato di certificazione

Relatore: Ing. Roberto Rinaldi



**L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SECONDO IL D.LGS. 115/2008**

Federazione Ordini Ingegneri Veneto

Commissione Impianti FOIV - Gruppo di studio sul D.Lgs. 192/05

Il presente lavoro è merito del gruppo di studio della Commissione Impianti della FOIV che ha in corso di sviluppo una linea guida per l'applicazione del D.Lgs. 192/05 .

Ritengo doveroso un ringraziamento ai Colleghi che partecipano a questo gruppo



due passi indietro !

LEGGE 10/91

art. 30 Certificazione energetica degli edifici

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, **sono emanate norme per la certificazione energetica degli edifici**. Tale decreto individua tra l' altro i soggetti abilitati alla certificazione



Un passo indietro !

La certificazione energetica trova ora la sua
origine nelle direttive Europee ed in
particolare dalla 2002/91/CE

Articolo 1

Obiettivo

L'obiettivo della presente direttiva è promuovere il
miglioramento

del rendimento energetico degli edifici nella Comunità.....



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Articolo 3

Adozione di una metodologia

Gli Stati membri applicano a livello nazionale e regionale una metodologia di calcolo del rendimento energetico degli edifici sulla base del quadro generale di cui all'allegato. Le parti 1 e 2 di tale quadro sono adeguate al progresso tecnico secondo la

procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 2, tenendo conto dei valori o delle norme applicati nella normativa degli Stati membri.

Tale metodologia è stabilita a livello nazionale o regionale. Il rendimento energetico degli edifici è espresso in modo trasparente e può indicare il valore delle emissioni di CO₂.



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Articolo 10

Esperti indipendenti

Gli Stati membri si assicurano che la certificazione degli edifici..... venga effettuata in maniera indipendente da esperti qualificati e/o riconosciuti.....

Articolo 15

Recepimento (entro il 4/1/2006)

2. In caso di mancata disponibilità di esperti qualificati e/o riconosciuti, gli Stati membri dispongono di un ulteriore periodo di tre anni per applicare integralmente gli articoli 7, 8 e 9



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

(11) La Commissione intende sviluppare ulteriormente norme quali la EN 832 e la prEN 13790, anche per quanto riguarda i sistemi di condizionamento d'aria e l'illuminazione.

(21) Secondo i principi della sussidiarietà e della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, **i principi generali e gli obiettivi** della disciplina in materia di rendimento energetico devono essere fissati a livello comunitario, mentre **le modalità di attuazione restano di competenza degli Stati membri**, cosicché ciascuno di essi possa predisporre il regime che meglio si adatta alle sue specificità. **La presente direttiva si limita al minimo richiesto e non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.**



**L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SECONDO IL D.LGS. 115/2008**

**DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192
"Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia."**

«attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» e' il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio;

Art. 4.

Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o piu' decreti del Presidente della Repubblica, sono definiti :.....

come noto Mai emessi , approvato un DPR il 6/03/09 da Consiglio Ministri e in corso pubblicazione, relativo alle metodologie di calcolo della prestazione



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192

Art. 11. - Requisiti della prestazione energetica degli edifici

1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle **Linee guida nazionali per la certificazione** energetica degli edifici, di cui all'articolo 6, comma 9, l'attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti **dall'attestato di qualificazione energetica** rilasciato ai sensi dell'articolo 8, comma 2, o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente alla data dell'8 ottobre 2005

attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un

professionista abilitato....., in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica.



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Art. 17

(Clausola di cedevolezza)

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 **per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province** autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al **rispetto dei vincoli** derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE.



RISULTATO



La torre di Babele in un dipinto di Pieter Bruegel del 1563



Art 117 Costituzione e Due considerazioni

Art. 117.

.....
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema** e dei beni culturali.

Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a:
.....; **professioni**.....; **governo del territorio**.....

Nelle materie di legislazione concorrente **spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo** che per **la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.**



1^ Considerazione

L'art 17, clausola di cedevolezza, è anticostituzionale o foriera di
Legislazione anticostituzionale?

Sembrerebbe di sì, perché se la materia è:

- Ambientale allora compete allo Stato
- Se governo del territorio (vedi DPR 380/2001) allora lo Stato deve dare la Legislazione di riferimento

E' un po' uno ed un po' altro, di certo **non è di esclusiva competenza**
come l'art 17 porterebbe ad applicare



**L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SECONDO IL D.LGS. 115/2008**

ATLANTIDE LEGISLATIVA

D.P.R. del 06/06/2001 n.380

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia

**CAPO VI - NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA
NEGLI EDIFICI**

Art. 128 (L) - Certificazione energetica degli edifici

Nel Testo unico per l'edilizia vengono regolamentati i procedimenti edilizi che sono relativi
**Al governo del Territorio e quindi tale dovrebbe, almeno, essere il contenimento del
consumo di energia negli edifici**

Art. 137 (L) - Norme che rimangono in vigore

2. Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti dai relativi
testi normativi e non applicabili alla parte I (procedimenti edilizi ndr) di questo testo unico,
le seguenti leggi:

e) Legge 9 gennaio 1991, n. 10;



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

2[^] Considerazione

Essendo materia concorrente le **Professioni**, potrebbe la Regione “inventarsi” dei Certificatori ad Hoc?

La risposta sembra negativa, perché potrebbe essere un nuovo profilo professionale e **ciò deve essere regolamentato dallo Stato come principio generale**



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008 , n. 115

Art. 18.

Diagnosi energetiche e campagne di informazione

6. Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, in materia di diagnosi energetiche e certificazione energetica degli edifici, nelle more dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo e fino alla data di entrata in vigore degli stessi decreti, si applica l'allegato III al presente decreto legislativo. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, le disposizioni di cui all'allegato III si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti nazionali o regionali. Le regioni e le province autonome che abbiano già provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE adottano misure atte a favorire la coerenza e il graduale ravvicinamento dei propri provvedimenti con i contenuti dell'allegato III.



Significato di “piena attuazione”

Si riporta quanto segue dalle premesse del nuovo DPR:

Considerato che **l’emanazione del presente decreto è funzionale alla piena attuazione** della direttiva 2002/91/CE, e in particolare dell’articolo 7, e che, in proposito, la Commissione europea già il 18 ottobre 2006 ha avviato la procedura di messa in mora nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell’articolo 226 del Trattato CE, procedura di infrazione 2006/2378;

**SENZA L’ ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
(ART.7 DELLA DIRETTIVA) NON SI DAREBBE ATTUAZIONE
ALLA DIRETTIVA E QUINDI LA MESSA IN MORA E’
ASSICURATA**

Pertanto quanto riportato nell’art. 11.1-bis del dlvo 311 (fino all’uscita del decreto art. 6.9 (linee guida per la certificazione) la certificazione è sostituita dalla qualificazione) **deve Intendersi abrogato implicitamente.**



ALLEGATO III

(PREVISTO DALL'ARTICOLO 18, COMMA 6)

**METODOLOGIE DI CALCOLO E REQUISITI DEI SOGGETTI PER
L'ESECUZIONE DELLE DIAGNOSI ENERGETICHE E LA
CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI**

- 1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.
- 2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

1. Metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli impianti.

Verrà sostituito dal DPR in itinere. Ad ogni buon conto in quest'ultimo trovano conferma:

- Le normative UNI TS 11300-1 e -2
- La certificazione del software di calcolo



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

1. Si definisce tecnico abilitato un tecnico abilitato all'esercizio della professione relativa **alla progettazione di edifici ed impianti**, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente. Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. **Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.**

Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, **individuati in ambito territoriale** da regioni e province autonome, e **abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale**. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

2. Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici.

Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori di cui al punto 1, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:

- a) **nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione**, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente;
- b) **nel caso di certificazione di edifici esistenti**, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.



Ancora sul certificato energetico

L. del 06/08/2008 n.133- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Art. 35. - Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'

articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:



Ancora sul certificato energetico

- a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;
- b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;
- c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, è abrogato.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Il modello di ACE proposto dalla FOIV

In mancanza delle linee guida Nazionali, lo schema di partenza deriva dal AQE previsto dai decreti di attuazione per la richiesta di contributi 55% (Decreto Ministeriale 19 febbraio 2007).

La **direttiva 2002/91/CE** richiede che il certificato riporti:

dati di riferimento, quali i valori vigenti a norma di legge e i valori riferimento, che consentano ai consumatori **di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio**

Il dlgs 192/95 descrive il certificato come:

documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, **attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio**

Il modello ACE della FOIV è composto da:

- **Un attestato di certificazione** (un modello per residenziali indice di prestazione energetica in kWh/m² o un modello per non residenziali indice di prestazione energetica in kWh/m³)
- **Un allegato** in cui sono riportati i dati accessori dell'immobile (anche quelli motivanti i calcoli) e quelli tecnico-normativi al momento del rilascio



La parte essenziale



Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri del Veneto

ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm. e del D.Lgs. n° 115/2008

EDIFICI RESIDENZIALI

Identificazione dell'immobile

Comune di _____	Provincia di _____
Indirizzo _____	Superficie utile (m ²) _____

Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale

Metodologia di calcolo	<input type="checkbox"/> UNI TS 11300	<input type="checkbox"/> Altro _____	
Fonti energetiche utilizzate	<input type="checkbox"/> Metano	<input type="checkbox"/> En. elettrica	<input type="checkbox"/> Altro _____
Valore di progetto dell'immobile kWh _____	Valore limite per un nuovo edificio kWh _____		

Indice di prestazione energetica per il riscaldamento

Valore di progetto dell'immobile kWh/m ² _____	Valore limite ammesso kWh/m ² _____
L'immobile consuma il _____ % del limite ammesso dal D.Lgs. 311/2006 per un edificio di nuova costruzione	




L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Classe energetica

E' bene precisare che questo parametro è **opzionale** . In mancanza di linee guida nazionali, non andrebbe neppure riportato per omogeneità.

Tuttavia, essendo un parametro **fortemente voluto dall'utenza**, dopo lunga discussione, si è optato per la visualizzazione seguente che al momento dimostra lo scostamento del valore Effettivo dal valore limite di Legge, attribuendo così una classe di merito che ha un senso solo per edifici simili.



(*) percentuale di consumo rispetto al limite per un edificio simile di nuova costruzione di cui alla tab. 1.3 All. C del D.Lgs 311/2006



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Il Certificatore

Soggetti abilitati alla certificazione energetica degli edifici

I sottoscritti tecnici dichiarano sotto la propria responsabilità di essere in possesso dei requisiti per l'abilitazione alla certificazione energetica degli edifici ai sensi dall'Allegato III punto 2. del D.Lgs 115/2008.

Dichiarano inoltre il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

Professionista abilitato alla
progettazione degli **edifici**

Nome _____ Cognome _____

Albo _____ Provincia _____ N° iscr. _____

Professionista abilitato alla
progettazione degli **impianti**

Nome _____ Cognome _____

Albo _____ Provincia _____ N° iscr. _____

Data di rilascio ___/___/_____

Data di scadenza ___/___/_____

Timbro e firma del tecnico abilitato alla progettazione degli
edifici

Timbro e firma del tecnico abilitato alla progettazione degli
impianti

Fa parte integrante del presente documento l'Allegato di n. pagine _____



L'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
SECONDO IL D.LGS. 115/2008

Grazie per l'attenzione